



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

\*\*\*\*\*

### ORDINANZA SINDACALE N. 25 / 2020

**OGGETTO: PRESCRIZIONI INERENTI LE SPIAGGE E I LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

#### IL SINDACO

**Vista** la normativa attualmente in vigore sia a livello Regionale che Nazionale relativa al distanziamento sociale e alle cautele finalizzate al contenimento del COVID-19;

**Viste** le Ordinanze Sindacali n. 11/2019 del 15/03/2019 e n°20/2019 del 12/06/2019, in materia di divieto di vendita e utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in plastica non biodegradabili;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 16/2019 del 02/05/2019, in materia di obblighi e divieti per i possessori di cani, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, della sicurezza ed incolumità pubblica e del decoro sia urbano che extraurbano;

**Vista** la determinazione n. 663 del 03.04.2020 con la quale la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha adottato l'annuale Ordinanza Balneare che regola, le attività lungo gli arenili e i litorali;

**Considerato** a seguito della ormai avviata stagione estiva, il crescente numero di frequentatori di spiagge e litorali e dell'arrivo di numerosi turisti, che avranno particolare concentrazione nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;

**Ritenuto opportuno**, al fine di garantire la serena fruizione delle spiagge e dei litorali emettere opportuno provvedimento;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

## **ORDINA**

**Che a far data dall'emissione della presente ordinanza, nelle spiagge e lungo i litorali, del territorio Comunale è necessario attenersi alle seguenti disposizioni finalizzate al contenimento del Covid-19:**

1. E' consentito accedere alla spiaggia in maniera ordinata mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale, ad eccezione dei congiunti o familiari;
2. E' obbligatorio accedere all'arenile avendo a disposizione la mascherina protettiva, da utilizzare in caso di difficoltà a mantenere il distanziamento sociale o per recarsi nei chioschi a servizio delle spiagge;
3. E' obbligatorio che gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) siano posizionati ad una distanza non inferiore ai 3 metri da quelli già presenti, in maniera tale da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone;
4. E' obbligatorio posizionare lettini, sdraio o teli mare ad una distanza non inferiore a 1,50 metri da quelli già presenti, esclusi quelli di congiunti o familiari;
5. E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano creare assembramenti;
6. E' consentita la pratica di sport individuali (nuoto, surf, windsurf, kitesurf), nel rispetto delle misure di distanziamento personale;
7. E' vietato occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc., nonché natanti, la fascia della battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito;
8. E' vietato accedere alla spiaggia qualora le forze dell'ordine segnalino l'impossibilità di garantire le condizioni minime per il distanziamento sociale;

**Si ricorda inoltre come da Ordinanza Regionale sulla Balneazione che regola le attività lungo gli arenili e i litorali che:**

- a) E' vietato lasciare posizionati, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, ecc.;
- b) E' vietato praticare sull'arenile e sulla battigia i giochi tipo (palla, racchette o tamburelli, bocce, ecc...);
- c) E' obbligatorio conferire i rifiuti in maniera differenziata nei contenitori presenti nelle spiagge;

- d) E' vietato l'abbandono, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto ( compresi i mozziconi di sigarette );
- e) E' vietato asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli, conchiglie, etc...);
- f) E' vietato transitare e/o sostare sull'arenile con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e altri mezzi specificamente autorizzati;
- g) E' vietato accedere o sostare con roulotte e camper o posizionare tende da campeggio o altre attrezzature similari;
- h) E' vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale negli arenili, anche se munito di museruola o guinzaglio, tranne che nella spiaggia sita in località Giunco/Bubbò identificata a tale scopo. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento ed i cani guida per i non vedenti;
- i) E' vietato utilizzare riproduttori sonori a volume tale da arrecare disturbo alla quiete;
- j) E' vietato accendere fuochi, e/o introdurre ed usare qualsiasi tipo di sostanza infiammabile;
- k) E' vietato effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi;
- l) E' consentito il commercio in forma itinerante esclusivamente a piedi, solo ai commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dall'Amministrazione Comunale;
- m) E' vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione;
- n) E' vietato pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc....) durante gli orari di balneazione ed in presenza di altre persone negli arenili;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
- notificata alla Prefettura di Cagliari;
- notificata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;
- notificata al Comando della Stazione Carabinieri di Carloforte;
- notificata alla Polizia Locale.

- venga pubblicizzata attraverso tutti i canali social a disposizione del Comune in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;

### **AVVERTE**

Che i trasgressori di quanto disposto dalla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali emanate in merito al COVID; dell'art. 7/bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; dell'Ordinanza Balneare Regionale.

### **AVVISA**

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

### **DEMANDA**

Agli agenti della Polizia Locale il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza.

Li, 06/07/2020

**IL SINDACO**  
**PUGGIONI SALVATORE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)